

*Imposta di bollo assolta
in modo virtuale giusta
autorizzazione n.
25651/15 del
13/04/2015 della
Agenzia delle Entrate –
Ufficio territoriale di
Trento.*

**CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA PROVINCIALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

Tra le Parti:

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, (di seguito “Università”), con sede a Trento, in via Calepina, 14 codice fiscale 00340520220, rappresentata dal dott. Paolo Zanei, nato a Trento il 10 marzo 1969, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti;-----
 - OPERA UNIVERSITARIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO (di seguito “Opera”), ente pubblico provinciale ai sensi della Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede a Trento, in via della Malpensada, 82/A, a Trento, codice fiscale 80003390228, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 9 dicembre 1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore dell’Ente;-----
- , si conviene e si stipula la seguente: -----

CONVENZIONE

PREMESSA

La Legge Provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 recante: “Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale” prevede all'art. 4, comma 4 che al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sul versamento della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario (di seguito TDS), l'Opera possa stipulare convenzioni con l'Università degli studi di Trento. -----

In seguito all’entrata in vigore della citata legge Opera e Università hanno sottoscritto una convenzione di durata decennale che ha disciplinato le modalità di

riscossione della TDS da parte di Università nonché gli adempimenti necessari per la rendicontazione ad Opera delle somme incassate.-----

Valutati positivamente i rapporti instaurati fra Opera e Università ai sensi della citata convenzione e ritenuto opportuno rinnovare i termini della collaborazione anche al fine di migliorare ulteriormente i servizi resi agli studenti.-----

In conformità alla determinazione del Direttore dell'Opera Universitaria n. 195 di data 23 luglio 2015.-----

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le Parti convengono che l'Università, per conto dell'Opera, riscuota la Tassa provinciale per il diritto allo studio nell'importo definito con deliberazione della Giunta Provinciale, in conformità a quanto disposto all'art. 2, comma 3 della l.p. 1/97.-----

Entro il giorno 10 (dieci) del mese di novembre di ogni anno, l'Università verserà ad Opera le quote TDS pagate dagli studenti. -----

L'importo versato dall'Università all'Opera dovrà in ogni caso essere pari al 90% del gettito complessivo delle quote TDS incassate nell'anno accademico precedente.-----

Il saldo del gettito complessivo dovrà avvenire entro il mese di maggio dell'anno successivo per le quote di TDS incassate a tutto marzo.-----

Eventuali altri importi incassati per iscrizioni accolte oltre i termini stabiliti dovranno comunque essere versati all'Opera entro il mese di settembre per gli incassi a tutto luglio. -----

Art. 2 - Restituzione Tassa diritto allo studio

A eventuali casi di restituzione della TDS per importi erroneamente versati nonché

per eventuali esoneri stabiliti ai sensi della L.P. citata, l'Opera provvederà direttamente previa comunicazione da parte di Università. -----

Art. 3 – Rendicontazione

L'Università è tenuta entro il 5 (cinque) di maggio di ogni anno, al fine della rendicontazione, a fornire all'Opera i dati e le informazioni sul numero delle iscrizioni e degli esoneri suddivisi per Struttura accademica e per tipo di corso di studio nonché il numero delle quote introitate quale TDS. -----

Eventuali altri importi incassati per iscrizioni accolte oltre i termini stabiliti dovranno comunque essere rendicontati all'Opera entro il mese di settembre per gli incassi a tutto luglio. -----

Art. 4 - Durata e disposizioni finali

Le Parti riconoscono che gli effetti del presente atto decorrono dalla data di sottoscrizione e avranno validità fino al giorno 31 luglio 2024 salvo eventuali integrazioni in relazione alle possibili modifiche della Legge Provinciale che istituisce la Tassa provinciale per il diritto allo studio, nonché salva la facoltà per ciascuna delle parti di chiederne la modifica o risoluzione con motivata comunicazione scritta almeno 3 mesi prima dell'avvio del processo di incasso della TDS riferita al nuovo anno accademico.-----

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico dell'Opera. - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme contenute nel Codice Civile. -----

In caso di controversie che dovessero insorgere causa l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto, le Parti concordemente ne devolvono la risoluzione ad un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle parti e da un presidente nominato d'intesa dagli altri due componenti. -----

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

Trento,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Il Dirigente

- dott. Paolo Zanei -

OPERA UNIVERSITARIA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TRENTO

Il Dirigente

- dott. Paolo Fontana -